

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

DI “Rilancio” a piccole dosi - 6 i bonus per editori e rivenditori

3 Giugno 2020

Istituiti crediti d'imposta e agevolazioni Iva a vantaggio delle imprese che stampano quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori della comunicazione



Il decreto “Rilancio”, mirando a risanare gli effetti connessi all'adozione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e, in particolare, ai riverberi negativi sull'economia del Paese, pone in essere misure, di diverso settore editoriale.

Il sostegno al comparto è disposto, nello specifico, con gli articoli 186, 187 e 188 e 189.

Bonus pubblicità

Con l'**articolo 186** del decreto “Rilancio” è stato incrementato il *bonus* per gli investimenti pubblicitari: la forma agevolativa che prevede un credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che scelgono di reclamizzare la propria attività con inserzioni e campagne pubblicitarie sui quotidiani e i periodici, anche *online*, o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali digitali e analogiche.

Il *bonus*, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, era originariamente calcolato (**articolo 57-bis** del DI n. 50/2017) sull'incremento delle somme investite rispetto all'anno precedente. A partire dalla dichiarazione valida per il 2018 chi investiva in *réclame*, utilizzando i *media* suindicati, una somma superiore a quella che aveva speso l'anno precedente

per lo stesso motivo, maturava un credito d'imposta pari al 75% dell'incremento degli investimenti effettuati; la percentuale andava elevata a 90, nel caso delle micro, piccole e medie imprese e delle *start up* innovative.

Le regole per il calcolo del *bonus* sono state poi aggiornate, già nell'ambito delle norme di contrasto agli effetti del Coronavirus, dall'**articolo 98** del DI n. 18/2020, il "Cura Italia". Il decreto stabiliva che per il 2020 il credito andasse calcolato nella misura del 30% dell'intero valore degli investimenti effettuati, perdendo così il riferimento agli importi investiti negli anni precedenti (vedi articoli "**Tax credit pubblicità: il "Cura Italia" amplia la platea dei beneficiari**" e "**Misure fiscali del "Cura Italia" - 4 Pubblicità, edicole: bonus più easy**").

L'articolo 186 del decreto "Rilancio" alza ancora la percentuale della spesa su cui calcolare il credito d'imposta che arriva così, per l'anno 2020, al 50% del totale degli investimenti. Fissati anche i paletti per il tetto massimo di spesa, a 60 milioni di euro; all'interno di questa cifra, viene distinto l'investimento in pubblicità effettuata su:

- quotidiani e periodici, anche *online*, per il quale il tetto massimo della spesa è di 40 milioni di euro
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, per cui il beneficio è concesso nel limite di 20 milioni di euro.

Invariate le disposizioni per l'istanza di ammissione, che potrà essere presentata in via telematica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del regolamento adottato con **Dpcm n. 90/2018**, nel periodo compreso **tra il 1° e il 30 settembre**. Sono comunque valide anche le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Forfettizzazione della resa dei giornali

Il settore dell'editoria della carta stampata per quanto riguarda l'Iva è soggetto a un regime speciale detto monofase, regolato dall'**articolo 74** del Dpr n. 633/72, alla lettera c) del comma 1. L'imposta sulle cessioni dei giornali, libri, periodici e cataloghi -che sconta l'aliquota del 4%- è dovuta unicamente dagli editori, in base al prezzo di copertina, e non viene applicata nei passaggi successivi con il meccanismo della rivalsa e della detrazione. L'editore può scegliere di pagare l'imposta applicando al numero di copie consegnate la diminuzione della resa "forfettizzata", con percentuale di calcolo che cambia a seconda dell'articolo venduto (libri, giornali, cataloghi o altro). Con l'**articolo 187** del DI n. 34/2020 l'imposta - per il solo anno 2020 e unicamente in riferimento al commercio di quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi - si applica al numero delle

copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa, del 95% anziché l'ordinario 80.

L'articolo 74 del decreto Iva ci ricorda che dall'agevolazione sono esclusi i giornali pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: con questa definizione si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione.

Credito per acquisto carta

Chiude il cerchio, per quanto riguarda le misure fiscali a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, il credito d'imposta equivalente all'8% della spesa sostenuta nel corso del 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per stampare le testate, riconosciuto in via straordinaria per il 2020. La norma, introdotta dall'**articolo 188** del "Rilancio", indica anche il limite del tetto di spesa, quantificato in 24 milioni di euro complessivi per l'anno 2020.

Per la fruizione dell'agevolazione in questione, si applicano le disposizioni riportate dall'**articolo 4**, commi 182-186, legge n. 350/2003, e dal relativo regolamento (**Dpcm 318/2004**). Il *bonus*, inoltre, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (**articolo 2**, commi 1 e 2, legge 198/2016, e **Dlgs 70/2017**).

Una tantum edicole

Per completare il quadro informativo sulle agevolazioni alla categoria in argomento, segnaliamo che l'**articolo 189** del decreto "Rilancio" riconosce un contributo *una tantum* fino a 500 euro, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. Il contributo è riconosciuto per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria, per l'anno 2020, nel limite di 7 milioni di euro.

La fruizione del contributo è subordinata all'invio di un'istanza al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la cifra stanziata sarà ripartita tra gli aventi diritto, in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

Il contributo, precisa infine il comma 3 dell'articolo 189, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

continua

La **prima puntata** è stata pubblicata venerdì 22 maggio 2020

La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 25 maggio 2020

La **terza puntata** è stata pubblicata mercoledì 27 maggio 2020

La **quarta puntata** è stata pubblicata venerdì 29 maggio 2020

la **quinta puntata** è stata pubblicata lunedì 1° giugno 2020

di

Rodolfo Rinaldi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-rilancio-piccole-dosi-6-bonus-editori-e-rivenditori>